MISURE URGENTI PER ASSICURARE SICUREZZA, STABILITA' FINANZIARIA E INTEGRITA' DEI MERCATI

Art. 12

Disposizioni riguardanti i limiti di investimento dei fondi pensione

Durante il periodo transitorio, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 settembre 2014, n. 166, gli investimenti, detenuti dai fondi pensione in esso ricompresi alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quote o azioni di OICVM e FIA del Regno Unito sono assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA UE.

Versione in vigore dal 26 marzo 2019, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilita' finanziaria e integrita' dei mercati
Estremi	Decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22
Capo	II — Misure per garantire la stabilità finanziaria
Sezione	I — Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 marzo 2019

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-assicurare-sicurezza-stabilita-finanziaria-e/art-12-disposizioni-riguardanti-i-limiti-di-investimento-dei-fondi-pensione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it